

INARCASSA: ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA

Rev 1 – gennaio 2020

Gentile collega,

tutti i modelli associativi, ad eccezione delle Società Di Ingegneria abilitano il socio professionista, ingegnere o architetto, all'iscrizione ad Inarcassa ed alla relativa copertura previdenziale ed assistenziale, qualora non sia soggetto ad altra copertura di previdenza obbligatoria

Nel seguito riporto le principali informazioni relative alle diverse modalità associative.

[RIF. SITO INARCASSA E LETTERATURA]

Il presente NON è un documento ufficiale di Inarcassa: ti invito quindi a verificarne l'esattezza e il permanere della validità delle notizie sui canali ufficiali.

Puoi trovare la documentazione, gli approfondimenti e le comunicazioni inviate ai colleghi sul **sito dell'ordine ingegneri di Milano**

[<https://www.ordineingegneri.milano.it/professione/inarcassa/documentazione-a-cura-del-delegato>]

e sulla mia pagina **linkedin** 

Come sempre a tua disposizione

Ing Silvia A. V. Fagioli

**Delegato ingegnere per la provincia di Milano e
Consigliere d'Amministrazione Inarcassa**

qas.silvia@tiscali.it

3394895042

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA

Associazioni professionali – Studi Associati [art 1- legge 1815/1939]:

Professionisti, che in possesso di specifici titoli di abilitazione professionale, si associano per l'esercizio dell'attività professionale.

I requisiti per la costituzione sono:

- iscrizione ai rispettivi albi professionali da parte di tutti i soci
- esercizio dell'attività professionale quale requisito oggettivo

Costituire uno studio associato: approfondimento

Nonostante l'abrogazione della **Legge n. 1815/39** che disciplinava la materia, l'art 10 della Legge n. 183/2011 ha previsto espressamente che restano salve le associazioni professionali nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa. In particolare, lo **studio associato** assume una rilevanza verso i terzi per la sua natura di **contratto associativo**, ma nello stesso tempo è caratterizzato dal principio fondamentale della **personalità della prestazione**.

Quindi la **prestazione è fornita in modo personale** dai professionisti che compongono lo studio, che si sono aggregati attraverso un contratto associativo.

Costituzione dello studio associato

La **costituzione** può avvenire con una **scrittura privata autenticata** da un notaio, oppure, direttamente con **atto pubblico**.

Si tratta di due modalità di costituzione con le quali i singoli associati definiscono le regole del contratto associativo (articolo 5 del DPR n. 917/86).

La dizione di "**Studio Associato**" dovrà riportare il nome, il cognome e i titoli professionali dei singoli associati.

L'atto deve poi essere necessariamente comunicato a tutti gli **ordini professionali competenti**.

Costituire uno studio associato: responsabilità giuridica

Lo **studio associato**, dopo la sua costituzione possiede la **capacità giuridica** di concludere contratti obbligatori, ma a livello di responsabilità professionale, il rapporto si instaura esclusivamente tra il **singolo associato** ed il **cliente** stesso.

In pratica, infatti, la prestazione professionale richiesta dal cliente può essere adempiuta direttamente dal singolo associato.

L'onorario professionale per tale prestazione è effettuato direttamente dall'associazione che, nei confronti dei terzi, rappresenta un **centro di imputazione di interessi**.

Il rapporto professionale tra il professionista e il cliente rimane individuale, e formalmente viene regolarizzato mediante una **lettera d'incarico**, che definisce la tipologia della prestazione richiesta dal cliente allo studio.

Gli associati dello studio

Negli ultimi anni, in molti atti di costitutivi di associazioni professionali si nota la presenza sia di "**soci**" che di "**associati**".

In pratica, secondo la l'esperienza anglosassone si indicano con il termine di "**soci**" i professionisti fondatori dell'associazione.

Soci fondatori ai quali solitamente vengono riservati maggiori diritti, rispetto agli "**associati**", che nella norma sono costituiti da giovani professionisti.

Costituire uno studio: disciplina fiscale

Da un punto di vista fiscale l'apertura dello **studio associato** necessita dell'apertura della **partita Iva** presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Questo è il presupposto fondamentale per poter iniziare l'attività.

Il reddito dello studio associato

Il **reddito** prodotto dallo studio associato non è classificabile come reddito d'impresa, ma piuttosto come di **reddito di lavoro autonomo**.

Le entrate ed i compensi dell'associazione professionale sono percepite direttamente dall'associazione e le **quote di partecipazione** agli utili si presumono proporzionate al **valore dei conferimenti** degli associati, se non risultano diversamente determinate dall'atto costitutivo.

Dichiarazione dei redditi

Gli studi associati determinano autonomamente il proprio reddito, e presentano ogni anno la propria **dichiarazione dei redditi**. Tuttavia, non sono direttamente soggetti ad **imposte dirette**. Gli studi professionali sono **tassati per trasparenza**, infatti, il reddito prodotto in forma associata è soggetto a **tassazione Irpef** in capo ai singoli soci.

In base all'articolo 5 del DPR n. 917/86, i redditi delle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua **quota di partecipazione agli utili**.

Ai fini **IRAP**, invece, lo studio associato è un **soggetto passivo**, e quindi tenuto autonomamente al pagamento dell'imposta. Gli studi associati sono soggetti anche agli **studi di settore**, ovvero uno strumento di accertamento che mira a calcolare i ricavi presunti di ogni singola attività professionale per confrontarli con quelli effettivamente realizzati. Per quanto

attiene al **trattamento previdenziale**, i singoli associati devono iscriversi alla **Cassa di Previdenza** del proprio ordine professionale di appartenenza.

Di seguito alcuni aspetti operativi legati alla costituzione di uno studio associato.

L'accordo associativo

Per ogni studio associato è di fondamentale importanza stipulare, in forma scritta, un accordo che definisca gli aspetti essenziali del **rapporto** instaurato tra gli **associati**, unitamente ai valori e ai principi comuni.

Un accordo associativo delinea l'impostazione che verrà data all'attività dello studio, anche se evidentemente non potrà mai prevedere tutte le decisioni che verranno prese nel corso del tempo.

Esso dovrà sempre essere visto come un "*documento aperto*", per recepire le modifiche in funzione dei cambiamenti delle scelte degli associati.

A questo proposito, è consigliabile stipulare un atto ufficiale, con la consulenza di un legale esperto che disciplini i rapporti reciproci tra gli associati.

Uno statuto chiaro, stipulato per iscritto, consente di evitare molte controversie tra gli associati (e soprattutto gli ex-associati).

L'accordo servirà anche a chiarire molti dubbi e a fornire criteri di riferimento per la successiva associazione di altri professionisti.

Ripartizione degli utili

Il sistema di **ripartizione degli utili** ha lo scopo di ricompensare e motivare ciascun associato in maniera equa, rafforzando l'idea che è preferibile continuare a collaborare con lo studio, anziché mettersi in proprio.

Se si decide di optare per un sistema diverso, è necessario tener conto di:

- **Ciò che si intende premiare:** la presenza nello studio, il conseguimento di un risultato minimo, ad esempio un determinato livello di fatturato o la realizzazione di prestazioni eccezionali, valutate in base all'ammontare delle parcelle oppure a qualche altro criterio di riferimento, considerate la performance individuale e del team;
- **Criteri monetari:** l'ammontare totale delle parcelle fatturate, singolarmente o dal team di lavoro. L'ammontare delle perdite su crediti/svalutazione dei crediti/rivalutazione creditizia. L'ammontare del margine realizzato; il numero di ore di lavoro che possono essere imputate o fatturabili;
- **Attività scarsamente misurabili:** la direzione, il marketing, la gestione delle risorse umane, soprattutto quando a svolgerle è uno degli associati. Tutte le altre attività che non si traducono in ore o prestazioni fatturate ai clienti. L'acquisizione di nuovi clienti o di nuove commesse per gli altri team. La partecipazione alle iniziative dell'ordine professionale di categoria; tutte quelle prestazioni che esulano dalle mansioni ordinarie.

Principali caratteristiche dello Studio associato : tabella riassuntiva

- Costituito esclusivamente da professionisti iscritti ad un albo;
 - È espressamente vietata la costituzione di un'associazione "mista" (non è possibile l'associazione di un soggetto che eserciti una professione non protetta")
 - L'incarico è affidato dal committente al singolo professionista e non allo studio che non ha personalità giuridica, ma assume rilievo solo nei rapporti tra gli associati;
 - Gli obblighi verso Inarcassa sono esclusivamente in capo agli associati e non all'associazione
-

Società di Ingegneria – SdI [art. 46 comma 1 lettera c) – D.Lgs 50/2016]:

Le **società di ingegneria** devono avere contemporaneamente due presupposti:

- **Presupposto soggettivo:** costituzione in forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative a compagine mista (soci professionisti e non professionisti).
- **Presupposto oggettivo:** avere prevedere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi.

Gi obblighi sono interamente a carico della società e non dei singoli soci.

Obblighi delle Società di Ingegneria

Il DM n 263/2015 art 8 prevede applicazione del contributo integrativo previsto dalle casse di previdenza e l'art. 5.2 del Regolamento Generale Previdenza 2012 sancisce l'obbligo per la società di ingegneria di applicare, a titolo di contributo integrativo, una maggiorazione sul volume di affari ai fini IVA fatturato per le attività professionali.

La maggiorazione percentuale è **a carico del committente** e deve essere applicata indipendentemente dalla sua natura giuridica, pubblica o privata. L'ammontare, per la quota relativa alle prestazioni professionali di ingegneria e/o di architettura, deve essere versato ad Inarcassa dalle società di ingegneria indipendentemente dall'effettivo pagamento del committente.

L'obbligo di maggiorazione decorre per le fatture emesse dal 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della Legge n. 415/98).

Per le società di ingegneria costituite sotto forma di società cooperativa a compagine mista, la maggiorazione del contributo integrativo decorre sulle fatture emesse a partire dal 12/05/05 (data di entrata in vigore della legge n. 62/2005).

Direttore Tecnico: requisiti generali

I requisiti delle società di ingegneria ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono definiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel decreto 2 dicembre 2016, n. 263.

Alle società di ingegneria è dedicato l'articolo 3, rubricato "Requisiti delle società di ingegneria", ove è richiesta la presenza di «almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni». Ai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo sono delineate le attività di competenza del direttore tecnico e i requisiti necessari per l'assunzione dell'incarico. Non sono, invece, rinvenibili nel testo del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 indicazioni specifiche circa eventuali incompatibilità del suddetto direttore tecnico.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO



La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite Inarcassa On line entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Le società di Ingegneria sono tenute a presentare ad Inarcassa la comunicazione annuale relativa al volume d'affari annuo complessivo dichiarato ai fini dell'IVA, con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza 2012.

La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari imponibile sia nullo.

Per usufruire del servizio telematico per la trasmissione della dichiarazione le società devono essere registrate presso Inarcassa (mod. F/92_) e devono avere richiesto i codici di accesso a Inarcassa On Line. La richiesta di accesso a Inarcassa On Line va inoltrata dal rappresentante legale della società, tramite l'apposito modello di registrazione on line_



La società è tenuta a versare il **contributo integrativo** indipendentemente dall'effettivo pagamento ottenuto da parte del committente finale.

Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, entro il **31 agosto**, tramite il **Bolletino M.AV.** generato **su Inarcassa On line**, al termine della procedura di invio telematico della dichiarazione oppure, prima dell'invio della comunicazione annuale, tramite l'apposita funzione di menù.

Attenzione! Il termine della dichiarazione è fissato al **31 ottobre** ma il versamento del contributo integrativo va effettuato entro il **31 agosto**.

TRASFORMAZIONE FORMA GIURIDICA

- Per le società che nel corso dell'anno hanno modificato la forma giuridica trasformandosi **da società di ingegneria** (srl, spa, sapa) **in società di professionisti** (snc, sas, ss), il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa, con il modello dedicato alle Società di Ingegneria, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo precedente tale trasformazione. Per la dichiarazione relativa al periodo successivo, la società dovrà utilizzare la modulistica relativa alle società di professionisti reperibile sul sito nella sezione modulistica delle Società.
- Per le **società di professionisti** (s.n.c, sas, ss,) che nel corso dell'anno hanno modificato la forma giuridica trasformandosi **in società di ingegneria** (srl, spa, sapa), il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa con il modello dedicato alle Società di Ingegneria, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo successivo a tale trasformazione. Per la

dichiarazione del Volume di Affari relativa al periodo precedente, la società dovrà utilizzare la modulistica relativa alle società di professionisti reperibile sul sito nella sezione modulistica_delle Società.

Eventuali modifiche della struttura societaria dovranno essere comunicate ad Inarcassa.

CONTROLLO COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermo restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti organismi.

Società di professionisti – SdP [art. 46 comma 1 lettera b) – D.Lgs 50/2016]:

si intendono le società costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi professionali nelle forme di società semplice, società in accomandita semplice, società in nome collettivo; società di cooperative a compagine omogenea, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali: studi di fattibilità e ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, etc.

A differenza delle StP, per le SdP non sono ammessi soci di capitale e non è previsto l'obbligo di registrazione presso gli albi professionali.

La cessazione di attività professionale, da comunicare all'ufficio IVA, determina la chiusura della partita IVA e deve essere comunicata ad Inarcassa utilizzando la modulistica presente sul sito.

le società di professionisti hanno lo stesso presupposto **oggettivo** delle Società di Ingegneria mentre cambia il presupposto soggettivo:

- **Presupposto soggettivo:** costituzione di società esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), ovvero nella forma di società cooperative a compagine omogenea (tutti soci professionisti).
- **Presupposto oggettivo:** avere nell'oggetto sociale attività professionali quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale.

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI

I soci delle **società di professionisti**, agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun socio fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Tale contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti vigenti.

Le società di professionisti con soci Ingegneri e Architetti sono tenute a registrarsi ad Inarcassa e a presentare la comunicazione annuale relativa al volume d'affari annuo complessivo dichiarato ai fini dell'IVA, con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza 2012_.

La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il **Volume d'Affari** imponibile sia nullo.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO



La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite Inarcassa On line entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per usufruire del servizio telematico per la trasmissione della dichiarazione le Società devono essere registrate presso Inarcassa (mod. F/93) e devono avere richiesto i codici di accesso a Inarcassa ON line_. La suddetta richiesta di accesso a Inarcassa ON line va inoltrata dal rappresentante legale della società, tramite l'apposito modello di registrazione on line_.

La comunicazione **non comporta obblighi contributivi** da parte delle società.

Il pagamento del **contributo integrativo** è infatti a carico del **singolo socio ingegnere o architetto** che è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione per il Volume di Affari di competenza, secondo le istruzioni contenute nella sezione modulistica relativa alla Dichiarazione dei Professionisti

TRASFORMAZIONE FORMA GIURIDICA

- Per le società che in corso d'anno hanno modificato la forma giuridica trasformandosi da **società di professionisti** (snc, sas, ss) in **società di ingegneria** (srl, spa, sapa,) il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa, con il modello dedicato alle Società di Professionisti, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo che decorre dall'inizio dell'anno fino alla data in cui ha effetto tale trasformazione. Per la dichiarazione relativa al periodo successivo, la società dovrà utilizzare la modulistica relativa alle società di ingegneria reperibile sul sito nella sezione modulistica_delle Società.
- Per le **società di ingegneria** (spa, srl, sapa) che in corso d'anno hanno modificato la forma giuridica trasformandosi in **società di professionisti** (s.n.c, sas, ss), il Volume di Affari da comunicare ad Inarcassa, con il modello dedicato alle Società di Professionisti, è quello riferito ai corrispettivi fatturati nel periodo da cui ha effetto la trasformazione fino alla fine dell'anno. Per la dichiarazione del V.A. relativa al periodo precedente, la società dovrà utilizzare la modulistica relativa alle società di ingegneria reperibile sul sito nella sezione modulistica_delle Società.

CONTROLLO COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermo restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

Obblighi dei soci delle Società di Professionisti

- I soci di Società di Professionisti che sono, contestualmente, iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti e non sono assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altra attività esercitata sono tenuti all'iscrizione e contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso Inarcassa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 dello **Statuto** e dall'art. 1 **Regolamento Generale Previdenza 2012**. Il **contributo soggettivo** dovuto ad Inarcassa da ciascun professionista socio Ingegnere e Architetto è pari all'importo calcolato applicando le aliquote annualmente previste sul reddito professionale derivante dalla ripartizione del volume di affari dichiarato dalla Società in proporzione alla quota di partecipazione agli utili;
 - I soci professionisti, ingegneri e architetti, della Società sono tenuti a comunicare annualmente ad Inarcassa la quota del volume d'affari IVA della Società determinata in funzione della propria quota di partecipazione. La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite **Inarcassa On line** entro il **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento.
 - I soci professionisti, ingegneri e architetti, sono tenuti al pagamento del contributo integrativo commisurato alla quota di partecipazione societaria da indicare sul proprio modello di dichiarazione. A seconda si tratti di professionisti iscritti o non iscritti , il contributo viene versato in base alle date riportate sul calendario degli adempimenti.
-

Società tra professionisti – StP [art. 10 – L. 183/2011]:

Le **società tra professionisti** devono avere i presupposti stabiliti dalla legge (v. art. 10 L. 183/2011 e D.M. n. 34/2013) tra i quali:

- **Presupposto soggettivo:** costituzione in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative.
- **Presupposto oggettivo:** l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate. Le attività professionali che possono essere realizzate da una società tra professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma è possibile costituire una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di più attività professionali.

I soci possono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli stati membri dell'Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante, oppure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; la legge prevede che il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10 comma 4 lettera b, L. 183/2011).

Principali caratteristiche della StP: tabella riassuntiva

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali "protette" e regolamentate; - Ammissione di soci non iscritti all'albo a condizione che i soci professionisti mantengano la maggioranza dei 2/3 (*); - Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e in una sezione speciale dell'ordine professionale di appartenenza dei soci professionisti. - Possono essere società mono disciplinari o multidisciplinari (per l'esercizio di più attività professionali) |
|---|

(*) tra i soci finanziatori possono rientrare anche soggetti societari, quali ad esempio società di ingegneria

Fatturazione delle prestazioni ed obblighi contributivi verso Inarcassa

Il reddito complessivo delle StP, da qualsiasi fonte provenga, e considerato **reddito d'impresa** [da Interpello Agenzia delle entrate].

Dal punto di vista previdenziale.

il reddito da StP è assimilabile al reddito professionale. Il contributo soggettivo è calcolato sul reddito del singolo socio in base alla quota societaria detenuta;

il volume d'affari da StP sul quale calcolare il contributo integrativo segue la stessa logica; nel caso in cui ci fossero anche soci di capitale (non tenuti al versamento) la contribuzione integrativa va ridistribuita sui soli soci professionisti.

Nel caso di una StP multidisciplinare (professionisti iscritti ad albi diversi con o senza soci di capitale), ciascun professionista deve dichiarare il volume d'affari al proprio Ente di previdenza ed in rapporto alla propria quota e conseguente versare il contributo integrativo in base all'aliquota prevista (es. Inarcassa 4%, geometri Cipag e periti Eppi 5%, ecc)

ESEMPI:**Società mono disciplinare**

Soci	Quota societaria	Quota previdenziale
Ingegnere	50%	50%
Architetto	50%	50%
	100%	100%

Società mono disciplinare con socio investitore

Soci	Quota societaria	Quota previdenziale
Ingegnere	40%	50%
Architetto	40%	50%
Non professionista	20%	
	100%	100%

Società multidisciplinare con socio investitore

Soci	Quota societaria	Quota previdenziale
Ingegnere	40%	50% (inarcassa)
perito	20%	25% (Eppi)
geometra	20%	25% (Cipag)
Non professionista	20%	
	100%	100%

Facsimile fattura StP multidisciplinare per un compenso professionale di 10.000 € da ripartir secondo le quote societarie:

soci	Quota societaria	compenso
Ingegnere	50%	5.000 € (50% di 10.000€)
Geometra	30%	3.000 € (30% di 10.000€)
Perito	20%	2.000 € (20% di 10.000€)

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPORTI
Compenso		€ 10.000
Contributo integrativo Inarcassa	4% su 5.000 €	€ 200
Contributo integrativo Cipag	5% su 3.000 €	€ 150
Contributo integrativo Eppi	5% su 2.000 €	€ 100
Imponibile IVA		€ 10.450
IVA	22%	€ 2.299
Totale fattura		€ 12.749
R.A.	20%	€2.000
Netto dovuto		€ 10.749

Facsimile fattura StP multidisciplinare con socio investitore per un compenso professionale di 15.000 € da ripartir secondo le quote societarie:

soci	Quota societaria	Quota societaria riproporzionata	Compenso da sottoporre ad aliquota contributo integrativo
Ingegnere	60%	75%	11.250 € (60% +15% del compenso = 75% di 15.000€)
Geometra	20%	25%	3.750 € (20% +5% del compenso = 25% di 15.000€)
Socio investitore	20%		N.B.il 20% del socio investitore dal punto di vista previdenziale (contributo integrativo) va ripartito proporzionalmente ai soci professionisti: ¾ all'ingegnere ed ¼ al geometra)

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPORTI
Compenso		€ 15.000
Contributo integrativo Inarcassa	4% su 11.250 €	€ 600
Contributo integrativo Cipag	5% su 3.750 €	€ 250
Imponibile IVA		€ 15.850
IVA	22%	€ 3.487
Totale fattura		€ 19.337
R.A.	20%	€3.000
Netto dovuto		€ 16.337

Gli adempimenti previdenziali di una StP ricadono sia sui soci sia sulla società stessa.

Obblighi della Società tra professionisti

Tutte le **società tra professionisti che hanno tra i propri soci Ingegneri o Architetti iscritti al relativo Albo professionale** sono tenute a registrarsi ad Inarcassa e a presentare la **comunicazione annuale relativa all'intero volume d'affari annuo dichiarato ai fini dell'IVA**, con le stesse modalità e termini di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Generale Previdenza 2012.

La comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il **Volume d'Affari** imponibile sia nullo.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI PAGAMENTO



La **comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica** tramite **Inarcassa On line** entro il **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Per usufruire del servizio telematico per la trasmissione della dichiarazione le Società devono essere registrate presso Inarcassa (mod. F/94) e devono avere richiesto i codici di accesso a Inarcassa ON line_. La suddetta richiesta di accesso a Inarcassa ON line va inoltrata dal rappresentante legale della società, tramite l'apposito modello di registrazione on line_.

La comunicazione non comporta obblighi contributivi da parte delle società.

La **Società Tra Professionisti** è tenuta ad applicare, in fattura, a carico dei propri committenti, la maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari prodotto ai fini IVA in proporzione alla quota di partecipazione dei soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o Architetti. Nel caso in cui tra i soci della Società vi siano soggetti non iscritti ad Ordini Professionali (*soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento*), la quota di partecipazione da considerarsi ai fini del calcolo della maggiorazione, deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo quella dei soci non professionisti (art. 5 bis del Regolamento Generale Previdenza 2012).

Eventuali modifiche della struttura societaria dovranno essere comunicate ad Inarcassa.

Obblighi dei soci delle Società tra Professionisti

I soci di Società tra Professionisti che sono, contestualmente, iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti e non sono assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altra attività esercitata sono tenuti all'iscrizione e contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso Inarcassa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto e dall'art. 1 Regolamento Generale Previdenza 2012.

- A decorrere dal 1° gennaio 2015, per i soci iscritti ad Inarcassa il reddito derivante dalla partecipazione a Società Tra Professionisti costituisce, ai fini previdenziali, reddito

professionale da assoggettare al contributo soggettivo, come disciplinato dal Regolamento Generale Previdenza 2012. Il contributo soggettivo dovuto ad Inarcassa da ciascun professionista socio di una Società Tra Professionisti è pari all'importo calcolato applicando le aliquote annualmente previste sulla quota di reddito dichiarato dalla Società attribuita al socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili;

- I soci professionisti ingegneri e architetti della Società sono tenuti a comunicare annualmente ad Inarcassa la quota del volume d'affari IVA della Società determinata in funzione della propria quota di partecipazione alla società, riproporzionando quella eventualmente riferita ai soci non professionisti;
- La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica tramite Inarcassa On line entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
- Ciascun socio professionista ingegnere o architetto è inoltre obbligato a versare ad Inarcassa l'ammontare del contributo integrativo in relazione alla quota del volume di affari IVA determinata come sopra. A seconda si tratti di professionisti iscritti o non iscritti, il contributo viene versato in base alle date riportate sul calendario degli adempimenti.

ESEMPIO:

Società tra Professionisti con attività mono-disciplinare (ingegneria e architettura) composta da un ingegnere (40%), da un architetto (40%) e da un socio di puro capitale (20%) con reddito prodotto di 100.000 nonché un volume di affari di 180.000.

I soci ingegneri e architetti professionisti dovranno versare:

- una contribuzione soggettiva calcolata su un reddito professionale di 40.000 ciascuno (40% di 100.000);
- una contribuzione integrativa calcolata su un volume di affari di 90.000 ciascuno (40% + 10% quota riproporzionata).

CONTROLLO COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermo restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

NOTA: DISCIPLINA SOCIETARIA APPLICATA DALLE CASSE TECNICHE

Per le Società di Professionisti (SdP) e le Società tra Professionisti (StP), tutte le casse tecniche prevedono un versamento del contributo integrativo sul volume d'affari proporzionale alla "quota" detenuta dai singoli soci.

Diverso invece l'approccio per le società di ingegneria (SdI) per le quali Inarcassa e cassa Periti (Eppi) utilizzano il criterio della "quota lavoro", mentre cassa geometri utilizza il criterio della quota societaria posseduta dai soci iscritti alle rispettive casse. La compresenza ad esempio di geometri ed ingegneri in una SdI rende pertanto impossibile la determinazione di una forma di compilazione della fattura compatibile con entrambe le casse.

CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE FORME ASSOCIATIVE			
	SdP	StP	SdI
Forma giuridica	Società di persone, società cooperativa omogenea	Società di persone, società di capitali, società cooperative ≥ 3 soci	Società di capitali, società cooperative miste
Registro imprese	SI	SI	SI
Iscrizione ordine/albo/collegio	NO	SI	NO
Compagine sociale	Solo professionisti	professionisti ≥2/3	Nessuna limitazione
Oggetto sociale	Attività professionale esclusiva	Attività professionale esclusiva	Attività professionale e commerciale
Imponibile professionale- contributo integrativo Inarcassa	Quota societaria	Quota societaria (riproporzionata se presenti soci non investitori)	Quota lavoro (valore del progetto di ingegneria/architettura)
Obbligo direttore tecnico D.Lgs 50/2016	NO	NO	SI (previsto dall'art. 8 del DM 2 dicembre 2016 n. 263)

DIVERSE FORME ASSOCIATIVE E TUTELA PREVIDENZIALE					
FORMA SOCIETARIA	OBBLIGHI IN CAPO ALL'ASSOCIAZIONE /SOCIETA'		OBBLIGHI IN CAPO AL SOCIO		TUTELA PREVIDENZIALE PER I SOCI
	DICHIARAZIONE ANNUALE	VERSAMENTO CONTRIBUTI	DICHIARAZIONE ANNUALE	VERSAMENTO CONTRIBUTI	
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	NO	NO	SI	SI	SI
SOCIETA' DI PROFESSIONISTI -SdP	SI	NO	SI	SI	SI
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI STP	SI	NO	SI	SI	SI
SOCIETA' DI INGEGNERIA SdI	SI	SI	NO	NO	NO (**)

(**) altre casse di previdenza (es. cassa geometri, cassa periti) prevedono l'iscrizione anche ai soci di società di ingegneria